

- l'utilizzo del dipendente sopra individuato avverrà al di fuori dell'orario di lavoro effettuato presso l'Ente di appartenenza e che l'utilizzo dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario e, comunque, le quarantotto ore settimanali;

- il rapporto sarà configurato quale lavoro subordinato e al dipendente sarà corrisposto un compenso, per le ore effettivamente prestate, ragguagliato al trattamento economico fondamentale, comprensivo di indennità di comparto e di vacanza contrattuale percepite in base al Contratto Collettivo Enti Locali secondo il livello di appartenenza;

3. Di riservarsi la facoltà di modificare il presente atto, in presenza di mutate esigenze.

Con separata, successiva, unanime votazione palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000, stante l'urgenza di dar corso agli adempimenti consequenziali.